

STATUTO

**AZZURRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA LEDRO 5

Numero REA: VA - 278565

Codice fiscale: 01585330036

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al n. 2616 di raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

Art.1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita la Società cooperativa denominata "Azzurra società cooperativa sociale ONLUS".

La cooperativa ha sede in Varese (VA).

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art.2

DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso é fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine é il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa, pertanto, si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla Legge n° 381 dell'8 novembre 1991 (G.U. n°283 del 3 dicembre 1991) - "Disciplina delle cooperative sociali", con riferimento all'articolo 1, rubricato "Definizione", lettera a), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi.

Essa persegue, quindi, finalità di solidarietà sociale e di sostegno della famiglia, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Conseguentemente, la Cooperativa é considerata - indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile - cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies, disposizioni di attuazione al codice civile).

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,

nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo di volontari e fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai medesimi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4

CLAUSOLE NON LUCRATIVE

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 5

OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

- a) la gestione di strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per anziani disabili fisici, psichici e sensoriali ed in genere persone svantaggiate;
- b) la gestione di strutture socio-educative residenziali, semiresidenziali, asili e scuole per minori, anche in età lavorativa, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- c) la gestione di strutture di accoglienza, di socializzazione, residenziali e semiresidenziali, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, della salute psicofisica ed al turismo sociale;
- d) la gestione di strutture di accoglienza, di socializzazione, residenziali e semiresidenziali, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, della salute psicofisica ed al turismo sociale;
- e) la gestione di servizi domiciliari e territoriali di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, socio-educativi, effettuati tanto presso la famiglia,

quanto presso strutture residenziali e semiresidenziali, centri di accoglienza e simili;

f) la realizzazione di attività ed iniziative finalizzate alla ricerca, alla formazione in ambito socio assistenziale ed educativo e sensibilizzazione alla diffusione della cultura e delle attività in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria, in materia di miglioramento della vita, dell'educazione ai diritti ed ai doveri, all'accoglienza ed alla disponibilità verso le persone in stato di bisogno ed al turismo sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa potrà, pertanto, partecipare a consorzi, gruppi cooperativi paritetici ed altre forme di associazionismo e collaborazione imprenditoriale.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI E AZIONI

Art. 6

NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci é illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento

degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, ossia persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

c) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge n.381/1991, possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto sarà previsto da appositi regolamenti, stabilirà:

1 - la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale nel rispetto del termine dell'articolo 2527 del codice civile;

2 - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 40 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nella forma dell'aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del

codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.

Art. 7

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei

soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi la ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8

OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- della tassa di ammissione così come annualmente determinata dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9

AZIONI

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio é libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art. 10

RECESSO DEL SOCIO

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile:

- a) - nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società per azioni, dall'articolo 2437 del codice civile;
- b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
- d) - il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- e) - che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- f) - in caso di fallimento del socio cooperatore, nel qual caso il diritto di recesso é esercitato dal curatore fallimentare.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non puo' essere parziale. Tuttavia, in caso di coesistenza delle qualifiche di socio cooperatore e socio finanziatore, é possibile - in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto - il recesso in qualità di socio cooperatore, mantenendo la partecipazione come socio finanziatore, e viceversa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione é quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale puo' proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della cooperativa.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta almeno tre assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti l'organo arbitrale previsto dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 12

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13

RIMBORSO DELLE AZIONI

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge n.59/1992, ed eventualmente aumentato - ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile - mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno ovvero - ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile - mediante imputazione a capitale del fondo sovrapprezzo; hanno inoltre diritto al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento effettuato con utilizzo di riserve diverse dal fondo sovrapprezzo azioni, ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, salvo quanto sopra disposto in merito al rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile.

Il pagamento della partecipazione così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Relativamente alle azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni e del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscono specificamente ai soci operatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 16

CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare, salve

le disposizioni di legge che disciplinano il capitale in generale.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 17

CARATTERISTICHE ED EMISSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili, nel corso del presente statuto denominate azioni ordinarie, del valore nominale di euro 30,00 (trenta virgola zerozero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del Codice Civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà, quindi, emettere i relativi titoli in espressa deroga all'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

Le azioni dei soci finanziatori, a differenza di quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori particolari dei soci finanziatori medesimi.

Le stesse possono formare oggetto di diritti di usufrutto.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori é di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile. Non si applica, quindi, ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'articolo 2528 del Codice Civile.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni, ed in proporzione alle partecipazioni già possedute; tuttavia, l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera b, del Codice Civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.

La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, trova

applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 2437-sexies del codice civile. In alternativa, l'assemblea straordinaria può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non partecipativi.

Art. 18

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci cooperatori, ai soci finanziatori spetta comunque - nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge - un dividendo pari alla remunerazione dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 4,5 (quattro virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 2526, comma 2 del Codice Civile.

Art. 19

DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2376 del Codice Civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (articolo 2526, comma 2, C.C.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo

determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori e di componenti dell'organo di controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che - ai sensi degli articoli 2542, comma 4 e 2543, comma 3 C.C. - i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è espresso, con votazione separata, nell'assemblea generale dei soci. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 20

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

Art. 21

RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle azioni si applicano gli articoli 2437 - bis e seguenti del Codice Civile, con esclusione quindi dell'applicazione dell'articolo 2532; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

Art. 22

SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE DEL SOCIO FINANZIATORE

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del Codice Civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la

qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

Art. 23

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa può emettere - con deliberazione del consiglio di amministrazione - obbligazioni, con la disciplina degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile, nonché in conformità alle previsioni dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e relative disposizioni attuative emanate dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e dalla Banca d'Italia.

La cooperativa può emettere, inoltre, sempre con deliberazione del consiglio di amministrazione, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'articolo 2514 del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione, con la medesima delibera di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, approva il regolamento dell'emissione, che disciplina in dettaglio le caratteristiche dell'emissione, nonché i termini e le modalità di rimborso.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 24

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore per il controllo contabile, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 25

Convocazione

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o messaggio di posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero su quotidiano o periodico locale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando é presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26

Competenze dell'assemblea

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

Art. 27

Intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 2538 codice civile, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi solo legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'articolo 2372, codice civile, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci, giusta le previsioni dell'articolo 2539 c.c.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto, scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino nè ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, nè ai fini del calcolo della maggioranze.

I soci persone giuridiche potranno avere più voti, sino ad un massimo di cinque - in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri - così come stabilito dall'assemblea al momento dell'ammissione, su proposta del Consiglio di Amministrazione e conformemente ad apposito regolamento interno.

Art. 28

Presidente e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29

Maggioranze e votazioni

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea.

Sono fatte salve le previsioni di legge o del presente statuto che - per l'adozione di determinate deliberazioni - richiedono particolari maggioranze ovvero il

consenso di tutti i soci.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

Si considerano presenti i soci che, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo é quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia, il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non é stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 30

Consiglio di Amministrazione

La cooperativa é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti. Essi non possono esercitare la carica di amministratori in altre società, cooperative o lucrative, aventi oggetto sociale identico o affine a quello della cooperativa; la violazione di tale divieto comporta la decadenza dalla carica di amministratore.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

ART. 31

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un

comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano stati informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso, devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) devono essere presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) deve essere effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché - quando necessario - di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 33

Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34

Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35

Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali ed institori; può altresì deliberare il conferimento di speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a singoli Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 36

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

Per il funzionamento del collegio sindacale, valgono le norme di legge.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE

Art. 37

Controllo contabile

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis, comma primo, codice civile.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO E RISTORNI

Art. 38

PATRIMONIO - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della cooperativa é costituito:

a) dal capitale sociale, che é variabile ed é formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 30,00 (trenta virgola zerozero) ciascuna.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio cooperatore non possono essere superiori ai limiti massimi stabiliti dall'articolo 2525 codice civile; tali limiti non si applicano, per converso, alle azioni detenute dai soci finanziatori.

b) dalla riserva legale, formata con l'accantonamento della quota di utili prevista dall'articolo 2545 quater, codice civile, e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;

d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;

e) dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;

f) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge e/o costituiti dall'assemblea.

Art. 39

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di

cui all'articolo 11 della legge n° 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge n° 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 40

RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissioni di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del codice civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica e professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 41

CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrante fra quelle per le quali la legge ammette la

conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applica, per quanto non disposto, l'articolo 38 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n° 5.

Art. 42

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verbania, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato é fissata in Omegna.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, adottata con la maggioranza di almeno due terzi del totale dei voti spettanti ai soci medesimi.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,

esercitare il diritto di recesso.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorchè la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs 17 gennaio 2003 n° 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43

NOMINA LIQUIDATORI

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 44

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci finanziatori;
- a rimborso del capitale sociale versato effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n°59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

Art. 46

LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative - a norma dell'articolo 2519 - si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 47

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA'

Ai fini e per gli effetti degli articoli 2519 e 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 2366, comma 2, del codice civile. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli articoli 2368 e seguenti, ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Firmato:

Antonella Miazza

Dottoressa Vanina Daniela GATTI Notaio - Impronta del Sigillo